



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

Lanzada, 12 Marzo 2020

ORDINANZA N. 05

Prot. n. 902

IL SINDACO

VISTO l'art.117, D.lgs.112/98 che al comma 1 così dispone " In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATA l'ordinanza adottata il 23/02/2020 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge del 23/02/2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in legge n. 13 del 05 Marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(GU Serie Generale n. 59 del 08/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 62 del 09/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 64 del 11/03/2020);

CONSIDERATO che all'art. 1 comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopracitato D.P.C.M. del 09/03/2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone provvedere alla chiusura al pubblico di tutti i parchi e giardini comunali dalla giornata del 12/03/2020 fino alla data del 03/04/2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato decreto;

RITENUTO che l'apertura dei parchi e giardini pubblici favorisca condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;

TENUTO CONTO delle difficoltà di controllare e prevenire quanto sopra, attraverso l'intervento della Polizia Locale;

VISTE le ulteriori precisazioni pubblicate sul sito del Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai D.P.C.M. del 08 e 09 Marzo 2020 ed in particolare quella che dispone quanto segue:"(...omissis) I mercati all'aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l'afflusso delle persone";



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

VALMALENCO

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che il “..in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000 , che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

- 1. La chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati;**
- 2. Il divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi non recintati;**
- 3. La sospensione del commercio su aree pubbliche e di tutti mercati comunali, fatte salve eventuali ed ulteriori successive disposizioni;**
- 4. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore sino al 03 Aprile 2020, salvo modifiche o proroghe del citato decreto;**

AVVERTE

-salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell' articolo 650 del codice penale, come previsto dall' art. 3 comma 4 del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6

-che avverso alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R. della Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all' Albo del Comune.

-che la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco e gli altri organi di Polizia sono tenuti a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Si attesta che copia della presente è pubblicata all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 per 15 giorni consecutivi, www.comune.lanzada.gov.it – albopretorio.

IL SINDACO
Cristian Nana

